

Al Signor Rettore dell'Università in
Padova

Sua Altezza Serenissima Granduca Cosimo III. propriamente dei comenti agli studii di questi si è degnata di significarmi con suo Orinale d'oppario 21. nov. 1717, che ingiunta pel miglioramento della scolaresca presso l'Università che si avva delle autorità usate tutti i mezzi che sono in loro potere e onde procurare la dissipazione, moderare lo spirito inquieto, e prevenire immediatamente le colpe.

Fra questi mezzi non vi è ostacolo ad annoverare l'arruolamento forzato alle armi col quale provvedimento, condotti i discoli dalla rigida disciplina militare alla riflessione, può ottenersi di formare dei buoni soldati, o degli utili cittadini. Considera quindi che quegli studenti, i quali per loro comatte principj civili e politici pel loro deperato costume, per disordini, tumulti, ed insolenze si fossero resi imputabili di tali errori, per la cui correzione o si fossero già sperimentato indegne le censure, e le pene portate dalle discipline scolastiche, o queste sembrassero insufficienti si è provveduto coll'arruolamento forzato ~~nei~~ modi e nelle norme prefatte per quello degli orfani e dei vagabondi per mezzo del 6. 6. della Sovrana Patente di concessione, anche quando le colpe di cui fossero imputati per la natura loro andassero soggette a processo Civile, o non potessero essere punite per difetto di prove legali.

La iniziativa di questo provvedimento appartenga in via ordinaria
all'autorità di Polizia locale ed il ~~determinare~~ l'applicazione
sarà devoluto al R. Delegato Prov. di quale avrà il potere di
ordinarlo anche senza la sudd. iniziativa a termini dell'Art. 65.
della Sovrana Patente precitata. Spetteranno la cognizione
e la decisione dei reclami a questa Presidenza Governativa.
Nell'uso di questo favore s'averà dovrà farsi averci l'opportunità
riquadro a tutte le circostanze e perfino l'insufficienza dello scolaro,
ma Sua Altezza Imperiale ha raccomandato di applicarlo
altresi in tutti quei casi nei quali lo stesso giovane non fosse
e già sposato. Se il cooptato non avesse che l'età di 18 Anni
potrà nulla meno impegnarsi l'14 formandosi Generale Militare
a riceverlo in via di eccezione, ma il tempo della sua capti-
vazione non incomincerà a decorrere che allora quando avrà
compiuta l'età di Anni 20. portata dall'Art. 20. della Sovrana Pa-
tente di cooptazione e sarà entrato in servizio attivo, nel qual caso
potrà potersi valutare l'annullamento del medesimo rapporto
del contingente della leva (passiva) secondo il disposto dall'Art. 66.
come venne dichiarato in un caso speciale d'ordine del
Consiglio Reale di Guerra al Governo di Milano.
Tale annullamento potrà inoltre eseguirsi in qualche caso istru-
zionale quando pure lo stesso fosse per qualche difetto ripetuto

in capace di servizio attivo, ma non potrà allora in nessun tempo
imputarsi il suo arruolamento a scatto del contingente né della
Provincia né del Comune rispettivo, come come pure già di-
chiarato dagli Aulici Siciliani in un altro caso simile.

Per incanto il S. Rettore Magnifico per sua notizia rendi ne reuda
edotti i S. Direttori delle rispettive facoltà e gli S. S. S. S.
pp. onde la premessa determinazione sia in esecuzione
conosciuta dalla studiosa gioventù.

Palermo li 30 Luglio 1831

f. m. - *pruss*

Dalla Presidenza di S. M. Governo.

f. m. - *Reotini*

Per copia conforme ad uso d'Ufficio
il famelliere

f. m. - *Galanni*

LS